



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott.

Presidente

dott.

Componente

dott.

Componente Relatore

dott.

Componente

dott.

Componente

DECISIONE

Premesso

- che il sig. Marco Di Nunzio ha depositato in data 16 aprile 2014 presso la Cancelleria della Corte di appello di Palermo una lista di candidati del partito denominato MOVIMENTO BUNGA BUNGA – USEI, del quale il predetto si è qualificato delegato effettivo, sotto il contrassegno “MOVIMENTO BUNGA BUNGA – USEI”;

- che la lista non era sottoscritta da elettori, stante il conseguimento, da parte dell’USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani) di un seggio al Parlamento italiano in occasione delle ultime elezioni politiche;

- che, con provvedimento del 16 aprile 2014, l’Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d’appello di Palermo non ha ammesso la lista anzidetta;

- che l’Ufficio ha osservato che il Ministero dell’interno ha rappresentato che il Presidente del partito USEI, Eugenio Sangregorio, <avrebbe> dichiarato, dinanzi ad un notaio colombiano, che conferiva – per le elezioni europee e regionali – l’uso del simbolo al sig. Jara Acevedo Fernando, con il potere di delegarlo a terzi; senonché il menzionato Sangregorio ha presentato alla Procura della Repubblica atto di denuncia-querela in cui il medesimo sostiene di non aver mai concesso alcuna autorizzazione all’utilizzo e al deposito del contrassegno dell’USEI”; a ciò si è aggiunta una

diffida, a firma dell'avv. Vincenzo Carrozzino, nella qualità di segretario del partito USEI, all'utilizzo del simbolo da parte del partito "BUNGA BUNGA";

- che l'Ufficio, in conclusione, ha ricusato la lista, in quanto l'incertezza, derivante dagli elementi in possesso, in ordine all'uso legittimo del simbolo "USEI" da parte del partito "Bunga Bunga" si risolve nella omessa dimostrazione di tale requisito, necessario per l'esenzione dall'onere della presentazione delle sottoscrizioni (non ricadendo la lista in esame in alcuna delle altre ipotesi di esonero previste dall'art. 12 della legge n. 18 del 1979).

Considerato.

- che il sig. Marco Di Nunzio ha presentato ricorso avverso tale provvedimento, ritenuto illegittimo "per violazioni di legge nonché da eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancata considerazione di circostanze nonché per disparità di trattamento, in quanto al MAIE è stata concessa ammissione alle elezioni europee";

- che, pertanto, chiede che questo Ufficio annulli il provvedimento impugnato;

- che l'Ufficio elettorale circoscrizionale, in data 18 aprile 2014, letto il ricorso, ha confermato il provvedimento adottato, osservando che permangono le gravi perplessità evidenziate nel provvedimento impugnato e che, anzi, dalla copia degli atti notarili prodotti dal ricorrente, escono rafforzati i dubbi circa l'autenticità degli stessi;

- che il ricorso deve essere rigettato;

- che, infatti, si è di fronte a documentazione dalla quale emergono due rappresentazioni contrapposte in ordine alla legittimazione del Di Nunzio all'uso del contrassegno dell'USEI;

- che ciò non può che comportare la mancanza di prova di tale legittimazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Così deciso in Roma il 21 aprile 2014.

I componenti

Il Presidente

Depositato in Segreteria

oggi 21 APR. 2014 h. 18.19

IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO ELETTORALE